

FERIE

QUANTI GIORNI DI FERIE ALL'ANNO

<u>per le Aree professionali</u>	Numero giorni di ferie annui
durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione	20 giorni lavorativi <i>(da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando l'eventuale frazione di mese come mese intero)</i>
dall'anno successivo all'assunzione e fino a 5 anni di anzianità aziendale	20 giorni lavorativi 22 giorni per la 3 ^a Area prof. 4° liv.
da oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità aziendale	22 giorni lavorativi
con oltre 10 anni di anzianità aziendale	25 giorni lavorativi

<u>per i Quadri direttivi e per i Dirigenti</u>	Numero giorni di ferie annui
durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione	2 giorni per ogni mese di servizio prestato con un massimo di 20 giorni lavorativi, <i>(considerando l'eventuale frazione di mese come mese intero)</i>
dall'anno successivo all'assunzione	26 giorni lavorativi

Nei confronti del **personale part time** il cui orario di lavoro sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell'anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell'anno rispetto alla normale distribuzione dell'orario. Nel caso di **trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa**, in corso d'anno, la suddetta proporzione viene effettuata con riferimento solamente al periodo di lavoro a tempo parziale.

In caso di:

passaggio, in corso d'anno, da Area professionale a categoria dei Quadri direttivi => il numero dei giorni di ferie attribuiti è dato dalla somma dei dodicesimi di competenza maturati nel periodo trascorso come

Area professionale e dei dodicesimi di spettanza dei Quadri direttivi per il restante periodo annuale, con arrotondamento alla ½ giornata.

In caso di:

assenze non retribuite => il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza;

assenza per malattia:

se l'assenza non supera i 6 mesi => non si verifica alcuna riduzione del periodo di ferie

se l'assenza supera i 6 mesi => la riduzione del periodo di ferie non si verifica per i primi 6 mesi salvo che l'assenza duri l'intero anno,

assenza per congedo di maternità/paternità o per congedo per adozione/affidamento => non si verifica alcuna riduzione del periodo di ferie

In caso di:

cessazione dal servizio:

- se il dipendente non ha fruito di parte delle ferie => verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie di competenza dell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
- se il dipendente ha fruito delle ferie per un periodo maggiore rispetto a quello di competenza dell'anno => verrà trattenuta la retribuzione corrispondente.

MODALITA' DI FRUIZIONE

Le ferie possono essere fruiti => **a giornata intera**

=> **a mezza giornata.**

La mezza giornata di ferie non può essere concessa al personale la cui prestazione di lavoro è articolata in turni.

La mezza giornata di ferie può essere concessa anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale purchè con la seguente articolazione di orario:

- a tempo parziale orizzontale ed orario di intervallo di almeno un'ora;
- a tempo parziale verticale o misto, nelle giornate in cui l'orario di lavoro è di 7,30 ore, con almeno 30 minuti di intervallo.

La mezza giornata di ferie coincide con il periodo antimeridiano, che va dall'inizio dell'orario di lavoro fino all'inizio dell'orario di intervallo attribuito all'unità organizzativa di appartenenza o definito individualmente, ovvero con il periodo pomeridiano, che va dalla fine dell'orario di intervallo fino alla fine dell'orario di lavoro della stessa unità organizzativa.

In caso di fruizione di mezza giornata di ferie non viene erogato il buono pasto.

Al riguardo, si specifica che la fruizione di mezza giornata di ferie, determina la disponibilità della rimanente mezza giornata di ferie; ad esempio in caso di fruizione di mezza giornata di ferie collocata tra l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero e l'inizio dell'orario di intervallo (assenza antimeridiana), al dipendente rimarrà la disponibilità della mezza giornata di ferie da poter fruire tra il termine dell'orario di intervallo e la fine dell'orario di lavoro giornaliero (assenza pomeridiana), e viceversa.

Nelle giornate semifestive del

- ⇒ **14 agosto**: vigilia di ferragosto,
- ⇒ **24 dicembre**: vigilia di Natale,
- ⇒ **31 dicembre**: ultimo giorno dell'anno,
- ⇒ **Santo Patrono** del Comune in cui è ubicata la struttura di assegnazione,
- ⇒ **vigilia di Pasqua**, per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato,

l'utilizzo della giornata di ferie è computato a giornata intera.

Per comprovati motivi di natura personale e/o familiare, al dipendente, che abbia esaurito le ferie arretrate, quelle dell'anno di competenza nonché i permessi ex festività, può essere concessa, previa autorizzazione della competente struttura centrale del personale, la fruizione anticipata delle ferie dell'anno successivo fino al limite massimo di 10 giornate, con conseguente decurtazione delle stesse a valere sull'anno di riferimento.

Fonte normativa	Art. 55 CCNL 19.01.2012 Art. 14 CCNL 29.02.2012
------------------------	--

Aggiornato il 27 novembre 2012

PERMESSI EX FESTIVITÀ

Nel corso di ogni anno solare i dipendenti in servizio hanno diritto ad un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate un tempo indicate come festive, che non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali:

- => **19 marzo:** San Giuseppe,
- => **Ascensione** (39° giorno dopo la domenica di Pasqua)
- => **Corpus Domini** (60° giorno dopo la domenica di Pasqua)
- => **29 giugno:** SS. Pietro e Paolo (esclusa la piazza di Roma)
- => **4 novembre:** Unità Nazionale

QUANTI GIORNI DI PERMESSO EX FESTIVITÀ ALL'ANNO

Il numero dei permessi per festività sopresse varia in ragione d'anno (max. 5) a seconda che:

- le festività **ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria** per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo;
- il lavoratore abbia diritto per quei giorni **all'intero trattamento economico**.

Tale criterio identifica l'effettiva competenza annua anche in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno.

ATTENZIONE =>

Al personale assegnato a strutture ubicate presso il Comune di Roma è riconosciuta una giornata in meno di permesso ex festività rispetto alla normale attribuzione annua, in quanto già beneficia dell'intera giornata del 29 giugno (festa patronale).

Per finanziare il neo costituito Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito, come stabilito dall'art.12 dell'Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, a far tempo dal 1° gennaio 2012 e per un periodo sperimentale di cinque anni, a ciascun dipendente appartenente alla categoria dei Quadri direttivi e dei Dirigenti ovvero appartenente alle Aree professionali con articolazione di orario di lavoro in 36 ore settimanali, verrà decurtata una giornata di permesso ex festività.

COSA FARE PER FRUIRE DEL PERMESSO

I permessi ex festività sono fruibili da ciascun interessato, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno: in caso di mancata fruizione nell'anno di maturazione non saranno monetizzati o compensati in alcun altro modo. I permessi ex festività di competenza dell'anno 2012, in via del tutto eccezionale, potranno essere fruiti entro e non oltre il 31 marzo 2013 senza diritto ad alcuna monetizzazione o ad altra compensazione in alcun altro modo in caso di mancato utilizzo entro tale data.

I permessi possono essere fruiti => **a giornata intera**
 => **a mezza giornata**

La mezza giornata di permesso non può essere concessa al personale la cui prestazione di lavoro è articolata in turni.

La mezza giornata di permesso può essere concessa anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale purchè con la seguente articolazione di orario:

- a tempo parziale orizzontale ed orario di intervallo di almeno un'ora;
- a tempo parziale verticale o misto, nelle giornate in cui l'orario di lavoro è di 7,30 ore, con almeno 30 minuti di intervallo.

La mezza giornata di permesso coincide con il periodo antimeridiano, che va dall'inizio dell'orario di lavoro fino all'inizio dell'orario di intervallo attribuito all'unità organizzativa di appartenenza o definito individualmente, ovvero con il periodo pomeridiano, che va dalla fine dell'orario di intervallo fino alla fine dell'orario di lavoro della stessa unità organizzativa.

In caso di fruizione di mezza giornata di permesso non viene erogato il buono pasto.

La fruizione di mezza giornata di permesso ex festività, determina la disponibilità della rimanente mezza giornata di permesso; ad esempio in caso di fruizione di mezza giornata di permesso ex festività collocata tra l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero e l'inizio dell'orario di intervallo (permesso antimeridiano), al dipendente rimarrà la disponibilità della mezza giornata di permesso da poter fruire tra il termine dell'orario di intervallo e la fine dell'orario di lavoro giornaliero (permesso pomeridiano), e viceversa.

Nelle giornate semifestive del

- => **14 agosto:** vigilia di ferragosto,
- => **24 dicembre:** vigilia di Natale,
- => **31 dicembre:** ultimo giorno dell'anno,
- => **Santo Patrono** del Comune in cui è ubicata la struttura di assegnazione,
- => **vigilia di Pasqua**, per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato,

l'utilizzo del permesso ex festività è computato a giornata intera.

Fonte normativa	Art. 56 CCNL 19.01.2012 Art. 18 CCNL 29.02.2012
------------------------	--

Aggiornato il 27 novembre 2012